



*Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa*

Disciplina dell'attività di acconciatore

Seminario nazionale

I REQUISITI IGIENICO-SANITARI NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATURA

(note a cura di Carlo Torretta)

Roma 27 ottobre 2005

Centro Congresso Cavour.

La legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 disciplina e riordina l’esercizio delle attività professionali di acconciatore, raggruppando in questa unica definizione attività prima definite come di barbiere o di parrucchiere, per uomo e donna.

L’art. 2 comma 2 di questa legge recita: “L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.”

Il nuovo testo legislativo fa quindi riferimento alle norme sanitarie vigenti, non aggiungendo nulla alla materia, ma rendendo effettive anche a quelle che in futuro potrebbero coinvolgere il settore.

Per norme sanitarie ed igieniche si devono intendere quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica (*tese ad applicare la prevenzione su tutti coloro che sono presenti nei saloni di acconciatura, sia ai clienti che ai lavoratori*) e quelle relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (*queste ultime da applicare quando sussistano: soci, dipendenti, minori, ecc*).

Tali leggi, norme e regolamenti, che dovevano essere applicate anche prima della emanazione della nuova legge sono originate: dal livello nazionale, dalle regioni, dai comuni attraverso il suggerimento delle rispettive ASL. .

Si ritiene opportuno, in questa sede, non approfondire tutte le normative nazionali e regionali, avendo invece, come riferimento principale i regolamenti comunali, ovvero quelle prescrizioni che disciplinano le autorizzazioni all’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere sia per uomo che per donna. Regolamenti che, nella maggior parte dei casi, normano anche le attività di estetica. A questi regolamenti dovremo riferirci anche dopo l’emanazione della legge 174/2005 ai fini del rilascio o della rettifica dell’autorizzazione all’esercizio della professione di acconciatore.

Il panorama attuale dei regolamenti comunali si presenta, assai variegato, sia nei contenuti che nella modulistica. I tentativi tesi a definire procedure e modulistica omogenee in tutti i comuni di alcune regioni non hanno mai avuto esiti positivi.

Appare evidente, che anche se non sono state sostanzialmente modificate le normative igienico – sanitarie e quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i regolamenti comunali dovranno essere comunque essere modificati in funzione dei contenuti della legge 174/2005 che, come si sottolineava, ha definito un nuovo profilo professionale.

Non è escluso che in occasione di tali modifiche i comuni definiscano meglio, nell'ambito di tali regolamenti e nel rispetto delle norme vigenti, le disposizioni relative agli aspetti igienico sanitari che hanno informato, fino ad oggi, le attività di barbiere e parrucchiere.

È quindi evidente che l'attenzione della categoria e delle sue rappresentanze dovrà avere, come riferimento particolare, i regolamenti comunali, e dovrà essere condotta per ogni regolamento comunale una comparazione con gli altri regolamenti; comparazione che farà emergere gli elementi sostanziali per dimostrare a tutti i livelli istituzionali la necessità di dare omogeneità ai regolamenti stessi, almeno nell'ambito della stessa regione.

Partendo da questo presupposto ed a titolo esemplificativo, vediamo cosa prevedono, in materia igienico sanitaria, i regolamenti comunali di alcuni grandi, medi e piccoli comuni del nord, del centro e del sud Italia¹:

- Comune di Torino (920.000 abitanti) - Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica (come modificato dal Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005).

. art 7 - la superficie minima per i nuovi esercizi di parrucchiere e per il trasferimento di quelli esistenti, esclusi i servizi accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.) è di mq. 10 per ogni posto di lavoro, più mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. *(Tale prescrizione è compatibile con il DPR 303/56 sull'igiene e sicurezza del lavoro)*

. art. 8 - idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate. *(non viene più indicato, come nell'art. 7, il riferimento ai nuovi esercizi ed ai trasferimenti, quindi sono requisiti che riguardano, sia le attività in essere che quelle nuove)*

1a) i locali adibiti all'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetica devono avere un'altezza minima di m. 2,70 (da pavimento a soffitto).

Tale prescrizione contrasta con l'art. 6, lett. a), del DPR 303/56 che prescrive una altezza minima di 3 metri. Solo i locali destinati ad uffici e ad attività commerciali possono derogare da tale altezza se esplicitamente consentito dalla vigente normativa urbanistica.

¹ Attenzione: il confronto è riferito ai documenti presenti sui siti internet dei vari Comuni alla data del Seminario

1b) la superficie aereo illuminante non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento (*ad esempio: un salone di 40 mq. deve avere un superficie complessiva di porte e finestre, rivolte verso l'esterno di 5 mq, -la norma deriva dall'applicazione del regolamento edilizio-*);

l'aerazione può anche essere artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, assoggettato a parere favorevole della ASL competente,

se l'illuminazione naturale è insufficiente (*normativa tecnica relativa ai lux*) è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (*norma derivante dall'art. 10 del DPR 303/56 sull'igiene del lavoro*).

1c) Nei locali dove si possono espandere sostanze tossiche volatili (*ad esempio: esalazioni di tinture*), deve essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria. (*NB: Tale prescrizione è relativa all'ambiente dove si svolge la prestazione lavorativa, quindi all'igiene generale, ma non è sostitutiva della norma regionale relativa all'obbligo di cappa aspirante chiusa in cui preparare la tintura stessa.*)

2) i servizi igienici, interni all'edificio, devono essere in numero e posizione adeguati, sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in edifici storici soggetti a vincoli architettonici, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Qualora per gli esercizi già autorizzati, non muniti di propri servizi igienici esclusivi, intervenga un cambiamento di titolarità (*dell'esercizio, anche non inerente la proprietà dei locali*), al subentrante potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione alla esplicita condizione che:

a- Il servizio non sia in uso con l'alloggio occupato per civile abitazione. (*si deduce che il servizio igienico può ancora essere utilizzato in comune con altre attività*).

b- Gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio sono posti in capo all'esercente l'attività di parrucchiere e affini, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o accordi esterni fra privati. (*È evidente come la prescrizione individui la necessità di una particolare cura dell'igiene in relazione all'attività di barbiere e parrucchiere -oggi acconciatore-*).

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

. il pavimento sia di materiale solido,, ben connesso, liscio, impermeabile e disinfettabile

. le pareti siano di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a m. 1,50 (*la prescrizione non collima con quella definita dal regolamento per i locali pubblici, tipo bar, nei quali è prevista una altezza minima di m. 2*).

. siano dotati di lavandino all'interno e di una tazza. *(non viene chiarito di che tipo devono essere i rubinetti erogatori, visto che tali servizi igienici sono utilizzati sia dal personale che dai clienti).*

. gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno, di antilatrina ventilata con porta di chiusura automatica.

(NB. le attività in cui siano presenti soci, dipendenti, apprendisti o figure omologate ai lavoratori e dove si abbia la presenza di personale di entrambe i sessi, -ad esempio un salone di parrucchiere per donna composto dal titolare di sesso maschile e da collaboratori di sesso femminile-, devono adeguarsi all'art 33 il D.lgs 626/94 che ha sostituito l'art. 39 comma 2 del DPR 303/56 nei termini seguenti: "per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici e architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa una utilizzazione separata degli stessi". È quindi necessario informarsi, presso gli uffici tecnici comunali, se sussistono cause che giustifichino la mancata realizzazione di ulteriori servizi igienici.)

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 3 maggio 1990 n. 46 *(quindi l'esercizio deve essere munito di impianto di messa a terra e dichiarazione di conformità).*

4) I locali interrati o seminterrati devono ottenere deroga dalla competente ASL per poter essere utilizzati. *(La prescrizione, proveniente dall'art 8 del DPR 303/56, è qui estesa a norma generale di igiene).*

- I commi da 5 a 15 riguardano: l'igiene delle attrezzature, degli addetti, dello smaltimento dei rifiuti e delle acque.

Comune di Rivoli (52.500 abitanti) – prov. di Torino. Regolamento per la disciplina di attività di parrucchiere ed estetica. ultima modifica del C.C. 8 febbraio 2002.

. art. 6 - superfici minime dei locali – per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale attesa, ecc.)

. mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo, si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. *(il comune di Rivoli, ha aumentato di 5 mq. il primo posto di lavoro rispetto alla superficie indicata dal regolamento del comune di Torino. Tale differenza ricade sui costi di gestione dell'attività essendo i livelli di acquisto e di affitto dei locali omogenei in entrambi i territori, che si presentano senza soluzione di continuità degli abitati).*

art. 7 – idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.

Le disposizioni igienico sanitarie dei locali sono analoghe a quelle di Torino.

(il regolamento di Rivoli differisce da quello di Torino relativamente alla altezza delle superfici lavabili dei servizi igienici che, nel caso risulta di m. 1,80)

Comune di Vanzaghelo (4.900 abitanti) prov. di Milano. Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di parrucchiere e mestieri affini.

. art. 8 – Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attività connesse

1) i requisiti Igienico sanitari della struttura e delle operazioni igienico sanitarie che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL competente.

2) ogni qualvolta vi sia inizio di una nuova attività, subentro o trasformazione, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del responsabile del competente servizio dell'ASL che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.

3) oltre quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari adeguatamente ventilati e illuminati ed avere:

a) una superficie minima di 15 mq. per il primo posto di lavoro e di mq. 5 per ogni ulteriore posto (*i mq. si differenziano da quelli del comune di Rivoli per quanto concerne il metro quadrato in più per ogni ulteriore posto di lavoro da 4 a 5 mq*).

b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lavabile e sanificabile fino ad una altezza di m. 2 dal pavimento.

c) Lavabi fissi con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali

(È evidente che ci riferisce a comandi a gomito, non certo a quelli a cellula fotoelettrica che interrompono il getto appena si tolgono le mani da sotto il getto oppure a quelli a pedale che interrompono il getto appena si solleva il piede. È certo che questa non sia una prescrizione del tutto chiara).

.art. 9 – servizi igienici

1. i negozi di parrucchiere devono essere dotati di servizi igienici dotati di anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno, in numero adeguato in riferimento agli addetti e alle dimensioni dei locali conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'ASL.

2. la dotazione minima è di un servizio igienico per sei posti lavoro (mq.40) e non più di tre addetti all'attività titolari compresi (tale prescrizione deriva dal già citato art.33 del Dlgs 626/94 che ha modificato l'art 39 del DPR 303/56).

Comune di Firenze (458.000 abitanti). Prospetto C: norme igienico sanitarie – igienico edilizie e di sicurezza per attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. ultima modifica del C.C. 24 febbraio 2003.

. art. 2 – requisiti igienico sanitari ed igienico edilizi dei locali, servizi ed accessori.

. Aerazione: deve essere garantita una aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie di pavimento. Qualora la superficie ventilante non raggiunga 1/8 della superficie del pavimento si deve provvedere ad installare un impianto di ventilazione forzata dell'aria (o di condizionamento) per assicurare il ricambio d'aria secondo la cubatura dei locali. Per i locali servizio igienico e ripostiglio vedere le rispettive voci.

. Illuminazione: deve essere garantita una illuminazione naturale attraverso una superficie illuminante pari a 1/8 della superficie di pavimento. Se l'illuminazione naturale è insufficiente deve essere integrata con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento o di affaticamento visivo. Devono essere assicurati i lux previsti dal DPR 303/56 integrato dal D.lgs 626/94 e dal D.lgs 242/96. *(anche il regolamento di Firenze utilizza le norme in materia di igiene del lavoro come elementi di igiene generale).*

. Altezza: tutti i locali devono avere altezza pari a 3 m. salvo deroga di cui all'art 6 del DPR 303/56 integrato dal D.lgs 626/94 e dal D.lgs 242/96. tranne i locali di attesa per il pubblico che devono avere altezza minima di m. 2,70 mentre i servizi igienici ed i ripostigli devono avere altezza minima pari a m. 2,40. *(il regolamento fiorentino, contrariamente a quello torinese si adegua alle disposizioni del DPR 303/56 e s.m.i. per l'igiene del lavoro, facendone regola di igiene generale. Il problema sorge quando il salone di acconciatura deve essere inserito in un locale che i regolamenti urbanistici edilizi comunali consentono una altezza minima di 2,70, in questo caso sarà necessari ricorrere alla prevista deroga).*

. Pavimenti e pareti: nei locali dove si svolge l'attività ed in quelli accessori e servizi igienici i pavimenti devono essere di materiale impermeabile compatto e levigato e le pareti devono avere un balza impermeabile e lavabile di altezza non inferiore a 2,00 m. da terra. *(il regolamento fiorentino si adegua, contrariamente al regolamento torinese, a quanto indicato nei regolamenti dei servizi pubblici somministratori di alimenti e bevande estendendo la prescrizione di altezza minima della balza lavabile anche al locale dove si svolge l'attività).*

. superficie: la superficie per lo svolgimento dell'attività di barbiere e parrucchiere uomo – donna si articola nei seguenti locali.

A) locale comprendente:

Lo spazio ricezione – attesa, la zona di lavaggio dei capelli, dotata di poltrone o lavandini reclinabili e dei relativi lavabi. Per consentire il lavaggio dei capelli delle persone deambulanti con sedia a rotelle, deve essere presente un lavabo con relativa poltrona spostabile e con poggiatesta ad altezza regolabile. *(il regolamento non fa alcun riferimento al superamento di barriere architettoniche quali scalini verso strada, larghezza delle porte, accessibilità dei servizi igienici)*

La zona per preparazione e applicazione tintura e permanente, dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria. Le suddette operazione possono svolgersi nella zona di lavaggio purchè dotata di estrazione forzata dell'aria.

(la prescrizione non indica la particolare problematica connessa con l'operazione di preparazione delle tinture, affrontata nella regolamentazione della regione Piemonte)

Tale locale deve possedere una superficie minima di 20 mq. per due poltrone – lavoro; per ogni poltrona – lavoro in più devono essere previsti mq. 5. per poltrona lavoro s'intende la poltrona dove viene effettuata la rasatura della barba, taglio dei capelli con le annesse attività di acconciatura; non sono considerate poltrona – lavoro le poltrone utilizzate per il lavaggio dei capelli, nonchè eventuali posti per caschi asciuga capelli e posti per messa in posa di tinture e permanenti.

(il locale dove si attua il servizio prevede, contrariamente ad altri, che siano considerati un minimo di due posti. Mentre nel regolamento torinese due posti sono determinati dai 10 mq. per il primo più 4 mq. per il secondo, per un totale di 14 mq. il regolamento fiorentino determina una superficie minima di 20 mq. per 2 posti, pari a 6 mq. di differenza, è evidente che tale sperequazione incide notevolmente sui costi di acquisto o affitto, di smaltimento rifiuti, di riscaldamento, ecc.)

B) locale ripostiglio di superficie minima di 2 mq. areato e dotato di lavabo (per la pulizia dei locali e delle attrezzature) da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria sporca e del contenitore di rifiuti.

(In altri regolamenti si fa riferimento non a ripostigli, ma a depositi separati relazionando la tipologia del deposito al tipo di prodotti utilizzati),

C) nel caso di espletamento di servizi di pedicure e manicure deve essere apprestato un locale apposito o una cabina di superficie minima di 3,5 mq. dotato di lavabo. le cabine devono avere una tramezzatura a m. 2 di altezza. La sola attività di manicure può essere prestata alla poltrona – lavabo.

D) locale servizio igienico con wc e lavabo di superficie minima di 2 mq. con balza lavabile fino a 2 m. di altezza naturalmente areato o dotato di sistema di ricambio forzato dell'aria.

Non è necessario l'antibagno. *(tale prescrizione è presente nel solo regolamento di Firenze, lo stesso regolamento igienico - edilizio comune del comune prevede, per le abitazioni, l'antibagno)*

Allorche siano presenti 10 o più addetti dovranno essere previsti 2 servizi.

(per applicare correttamente questa prescrizione occorre far riferimento a quanto già evidenziato nel NB sui servizi igienici del Comune di Torino. Sapendo che il disposto di una legge nazionale è più vincolante di quello di un regolamento comunale).

Comune di Ladispoli. 27.000 abitanti. Prov. di Roma.Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo – donna, estetista e mestieri affini. Ultima modifica C.C. 2 agosto 2002.

(nonostante la recente modifica il regolamento di Ladispoli è uno dei più “sintetici”, ciò non significa che non devono essere messe in atto le norme delle leggi nazionali, regionali e degli eventuali regolamenti di igiene e igienico edilizi dello stesso comune)

. art. 12. accertamenti igienico sanitari

Il richiedente dovrà ottenere dal dirigente del servizio di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale *(viene ancora utilizzato il termine Unità e non Azienda Sanitaria Locale)* il nulla osta per l'accertamento relativo ai requisiti igienici dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene chiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.*(in tale situazioni possono emergere spazi di discrezionalità.)*

. art. 17. superficie minima

Le attività di cui al presente regolamento potranno essere svolte in locali che abbiano almeno una superficie di 20 mq. per i barbieri, di 30 per gli acconciatori, di 40 per gli estetisti e di 50 per le attività congiunte.

(in questo caso i barbieri che vogliono ottenere l'abilitazione di acconciatore, come previsto dall'art 6 comma 5 della legge n 174/2005, che attualmente esercitano in un locale di 20 mq. dovranno ampliare o trasferire l'attività per raggiungere i previsti 30 mq. minimi che il regolamento di Ladispoli stabilisce per gli acconciatori.)

Comune di Catania. 90.000 abitanti. Regolamento per lo svolgimento delle attività di barbiere – parrucchiere uomo/donna e mestieri affini, estetica.

. art. 9. requisiti igienici

I locali di lavorazione destinati agli esercizi di barbiere, e di parrucchiere e mestieri affini, estetica, debbono possedere degli standards e spazi minimi necessari, che vengono così fissati:

. una altezza minima di m. 2.70; *(nel caso di soci o dipendenti, ecc. bisognerà chiedere la deroga)* in casi di insufficiente aerazione naturale, *(non vengono fissati i parametri della insufficiente aerazione)* a parere del Settore di igiene pubblica e del territorio della USL dovranno essere muniti di idonea aerazione artificiale che garantisca sufficiente ricambio d'aria.

. superficie non inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro e mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo.

. nella zona di lavoro, le pareti, fino all'altezza di m 1,50 dal pavimento devono essere lavabili e impermeabili, i locali debbono essere dotati di servizi wc (distinti per sesso negli esercizi di parrucchiere e dotati di doccia nell'esercizio di estetica) areati naturalmente o artificialmente con pareti di altezza non inferiore a m. 2,40 dal pavimento e rivestite di materiale lavabile fino a m. 1,50 dal suolo. Il servizio wc qualora si apre direttamente nei locali di lavoro deve essere dotato di antilatrina e di asciugamani monouso. *(Tale prescrizione appare molto rigida per quanto concerne la distinzione dei servizi igienici fra i sessi. Ad esempio nel caso di una attività di parrucchiere donna esercitata dal solo titolare uomo, quindi non obbligato a sottostare a tutte le normative sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il titolare sarebbe comunque costretto a dotarsi di due servizi igienici distinti. Anche in questo caso nulla viene descritto in merito al tipo di rubinetteria necessaria ad un servizio utilizzato da più clienti).*

PRIME CONSIDERAZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 174/2005 IN RELAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATURA.

L'analisi comparativa dei regolamenti comunali sopra visitati evidenzia la disomogeneità che emerge sia nella sostanza che nella forma degli stessi, anche in quei regolamenti di più recente modifica.

La regolamentazione dei requisiti igienico sanitari per barbieri, parrucchieri per uomo e donna, mestieri affini ed estetica si presenta come un esempio molto negativo di "devolution comunale" che lascia ad ogni comune ampia libertà di regolamentazione permettendo, a comuni contermini, di determinare regolamenti anche molto diversi.

In tale situazione si esaltano, come dimostrato, conseguenze assai negative: di diversi oneri di conduzione fra le stesse tipologie di attività, si impedisce all'interno di un territorio omogeneo, sia esso regionale, provinciale, sub provinciale o all'interno del territorio di una stessa ASL, una omogenea informazione alla categoria, costringendo sportelli unici consortili, associazioni di categoria, consulenti, singoli operatori, a conoscere in dettaglio centinaia di regolamenti comunali.

Sul piano del rapporto con la 174/2005 sorgerebbero problemi se un barbiere in possesso della qualifica ottiene l'abilitazione ad acconciatore (come previsto dall'art. 6 comma 5) in questo caso, se ci riferiamo al regolamenti simili a quello di Ladispoli il neo-acconciatore dovrà ampliare di 10 mq. il proprio locale oppure trasferirsi.

Per tutte le altre tipologie sarà necessario approfondire se agli eventuali cambiamenti della denominazione, che potrebbero configurarsi come subentri, debbano applicarsi o meno le prescrizioni che ogni regolamento comunale prevede per questi casi.

Di qui la necessità di affrontare, sia a livello nazionale che regionale e locale, un approfondimento del rapporto fra la nuova legge 174/2005 ed l'articolata realtà dei regolamenti comunali.